

XII LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **204**

Seduta pomeridiana del 3 febbraio 2021

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Sandro BURLONE, segue Marina VIT.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 14.50.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 204ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 200 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, quindi, che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente della Regione Fedriga.

*(Il congedo è concesso)*

Si passa, quindi, **al punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Seguito della discussione sul disegno di legge:**

“Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppolmpresa)” **(123)**

**(TESTO BASE)**

**Abbinato alla proposta di legge**

“Contributi ai piccoli Comuni per incentivare l'utilizzo dei <Buoni spesa solidali>” **(PDL 19)**

(d'iniziativa dei consiglieri: Moretuzzo, Bidoli)

**e agli stralci**

“Contributi per la realizzazione di interventi relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o commerciale” **(Stralcio 73-01)**

“Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 3/2015 concernente incentivi all'insediamento in zone montante” **(Stralcio 94-01)**

(Relatori di maggioranza: **SPAGNOLO, DI BERT**)

(Relatori di minoranza: **BOLZONELLO, SERGO, BIDOLI, LIGUORI, HONSELL**)

Il PRESIDENTE comunica che ora i lavori riprenderanno con l'ultimo intervento previsto nel dibattito generale e si proseguirà con la replica della Giunta.

Prendono quindi la parola, nell'ordine, il consigliere BORDIN e l'Assessore BINI.

In sede di replica al dibattito generale intervengono i Relatori di minoranza HONSELL, LIGUORI, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO ed i Relatori di maggioranza DI BERT e SPAGNOLO.

Si passa quindi all'esame dell'articolato.

A questo punto, il consigliere MATTIUSSI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede spiegazioni in merito al metodo con cui sono stati numerati gli emendamenti; fa seguito immediatamente la risposta del PRESIDENTE che elenca sinteticamente i criteri e le priorità con cui vengono analizzati gli emendamenti per procedere alla loro numerazione.

L'articolo 1, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*LIGUORI, CENTIS*

*Emendamento modificativo (2.1)*

*"Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 è inserita la seguente:*

*<<c) bis la resilienza del sistema economico anche tramite il sostegno alla riorganizzazione e ristrutturazione degli ambienti della produzione;>>"*

*Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.*

*BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, SANTORO, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC*

*Emendamento modificativo (2.2)*

*"All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, lettera g), le parole <<il riordino>> sono sostituite dalle parole <<l'adeguamento normativo>>.*

*b) al comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente: <<g bis) la sicurezza dei luoghi e nei luoghi di lavoro>>.*

*c) al comma 3, lettera d), le parole: <<delle aziende>> sono sostituite dalle parole: <<delle aziende, anche tramite l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa>>."*

*Relazione: Il seguente emendamento fornisce una più puntuale definizione in riferimento ai Consorzi di Sviluppo economico locale perché il "riordino" è riferito alla LR 3/2015; si inserisce inoltre, in piena continuità con un emendamento depositato nel DDL 80, l'importante obiettivo della sicurezza dei luoghi e nei luoghi di lavoro; infine si prevede l'inserimento dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa nella sfida della trasformazione digitale.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

La Relatrice di minoranza LIGUORI illustra l'emendamento 2.1.

Il Relatore di minoranza BOLZONELLO illustra l'emendamento 2.2.

Nel successivo dibattito interviene l'assessore BINI, il quale propone il seguente subemendamento orale sull'emendamento 2.2: *alla lettera a), le parole: <<il riordino>>, sono sostituite dalle parole <<la valorizzazione>>*, e nel contempo, chiede la votazione per parti dell'emendamento stesso.

Il Relatore di minoranza BOLZONELLO accoglie (*fuori microfono*) il subemendamento orale proposto dall'assessore BINI.

Intervengono, quindi, in sede di replica, il Relatori di minoranza HONSELL, LIGUORI, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO (tutti favorevoli agli emendamenti 2.1 e 2.2, quest'ultimo come subemendato oralmente dall'Assessore Bini), i Relatori di maggioranza DI BERT (il quale si dichiara favorevole all'emendamento 2.1, favorevole all'emendamento 2.2 lett. a), come subemendato oralmente dall'assessore Bini, favorevole alla lettera b), contrario alla lettera c)) e SPAGNOLO (che si associa ai pareri del Relatore Di Bert) e, per la Giunta, l'assessore BINI (che si associa ai pareri dei Relatori Di Bert e Spagnolo).

L'emendamento 2.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 2.2, lett. a), come subemendato oralmente, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 2.2, lett. b), posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 2.2, lett. c), posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato all'unanimità.

All'articolo 3, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### GIUNTA REGIONALE

##### Emendamento modificativo (3.1)

*"Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 3, la parola <<manifatturiera>>, è soppressa."*

*Note: la modifica si rende necessaria per coordinare il testo con l'intervenuta modifica dell'articolo specificamente dedicato alla servitizzazione, nel quale la stessa è stata ampliata anche a settori ulteriori rispetto al manifatturiero.*

*L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

##### HONSELL, Relatore di minoranza

##### Emendamento modificativo (3.2)

*"Al comma 1 dell'articolo 3 alla lettera r) le parole <<derivanti dalla spesa pubblica e di consumo legata all'invecchiamento della popolazione;>> sono sostituite dalle seguenti: <<volta a soddisfare i bisogni della popolazione anziana anche coinvolgendo le stesse persone anziane, secondo modelli occupazionali innovativi;>>."*

*Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.*

##### HONSELL, Relatore di minoranza

##### Emendamento modificativo (3.3)

*"Al comma 1 dell'articolo 3 alla lettera t) dopo le parole <<diverse organizzazioni>> sono inserite le seguenti: <<e per la valorizzazione nei prodotti e nei servizi delle caratteristiche quali la trasparenza, la rendicontabilità, la privacy e l'auditing di sicurezza e ispezione>>."*

*Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.*

#### BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, SANTORO, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC

##### Emendamento modificativo (3.4)

*"Al comma 1, dopo la lettera x) sono aggiunte le seguenti lettere:*

*<<x bis) centri storici: zone perimetrate come centro storico negli strumenti comunali di pianificazione territoriale;*

*x ter) aree di centro città: zone urbane a marcata vocazione commerciale, ricadenti all'interno di un perimetro individuato, in coerenza con le finalità del presente titolo e in funzione dell'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute, dal Comune competente nell'ambito del proprio territorio, non classificate come zone di centro storico;*

*x quater) strade e piazze commerciali: zone oggetto delle disposizioni di cui al Titolo II, nelle quali si intenda promuovere incentivare il recupero degli spazi commerciali ed artigianali di servizio non ricadenti nelle precedenti fattispecie, individuate dal Comune competente;*

*x quinquies) spazi commerciali: unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano con la categoria C/1 (negozi);*

*x sexies) attività commerciali: attività economiche rientranti nelle classificazioni ATECO individuate, in attuazione delle misure previste dal presente titolo, con decreto del Direttore centrale alle attività produttive;*

*x septies) artigianato di servizio: attività svolta da imprese artigiane diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici*

*x octies) canoni d'affitto: riguardano sia la locazione di immobili per finalità commerciali, artigianali di servizio sia l'affitto d'azienda, o suo ramo, comprendente spazi commerciali, in proporzione al valore dell'immobile rispetto a quello dell'azienda nel suo complesso;*

*x nonies) forestazione urbana: insieme degli interventi volti all'introduzione di aree verdi al fine di promuovere i benefici fisiologici, sociali, economici ed estetici destinati alla società urbana;*

*x decies) omnicanalità: modello di sviluppo strategico adottato dalle aziende nell'e-commerce per superare i confini tra online e offline in favore di una migliore esperienza d'acquisto per il consumatore."*

*Relazione: Si ritiene corretto ricollocare, in un unico articolo, le definizioni relative alle disposizioni in materia di commercio.*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

L'assessore BINI illustra l'emendamento 3.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 3.2 e 3.3, quest'ultimo subemendandolo oralmente nel seguente modo: *"le parole: <<diverse organizzazioni>> sono sostituite dalle parole: <<miglior sul mercato>>, e le parole: <<e per la valorizzazione nei prodotti e nei servizi delle caratteristiche quali la trasparenza, la rendicontabilità, la privacy e l'auditing di sicurezza e ispezione>>, sono sostituite dalle parole: <<, nonché valorizzare nei prodotti e nei servizi la trasparenza, la rendicontabilità, la privacy e l'auditing di sicurezza e ispezione>>".*

Il Relatore BOLZONELLO illustra l'emendamento 3.4.

Nel successivo dibattito interviene la sola consigliera SANTORO.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, LIGUORI, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO (i quali si dichiarano tutti favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, come subemendato oralmente dal proponente, contrario al 3.4) e SPAGNOLO (che si associa ai pareri del Relatore Di Bert) e, per la Giunta, l'assessore BINI (che si associa ai pareri dei Relatori Di Bert e Spagnolo).

Il Relatore di minoranza SERGO, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, esprime, motivandone le ragioni, le proprie ragioni sul fatto che l'articolo 3 dovrebbe essere votato alla fine del provvedimento.

Il PRESIDENTE condivide l'opportunità di approvare una norma di coordinamento del provvedimento.

A questo punto il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 3.1, che viene approvato.

L'emendamento 3.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 3.3, come subemendato oralmente dal proponente, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 3.4, viene ritirato dal proponente BOLZONELLO.

L'articolo 3, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 4, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 4 bis:

*BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, SANTORO, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC*

*Emendamento aggiuntivo (4 bis.1)*

*Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

*<<Art. 4 bis*

*(Recepimento Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)*

*1. Nel perdurare dell'emergenza da COVID 19 ed in considerazione delle difficoltà operative, finanziarie ed economiche che le imprese incontrano in conseguenza delle misure restrittive adottate a contrasto dell'epidemia, la Regione individua gli incentivi di cui alla presente legge ai quali applicare le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modificazioni ed integrazioni.*

*2. L'individuazione degli incentivi di cui al comma i è effettuata dalla Giunta con propria deliberazione con la quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi medesimi*

Il consigliere MARSILIO illustra l'emendamento 4 bis.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL, LIGUORI, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO, i Relatori di maggioranza DI BERT e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali si dichiarano tutti favorevoli all'emendamento 4 bis.1).

L'emendamento 4 bis.1, istitutivo dell'articolo 4 bis, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

All'articolo 5 è stato presentato il seguente emendamento:

*HONSELL, Relatore di minoranza*

*Emendamento modificativo (5.1)*

*"Al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole <<un'economia circolare>> sono aggiunte le seguenti: <<e sostenibile>>."*

*Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.*

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 5.1.

Nel successivo dibattito intervengono il Relatore di minoranza BOLZONELLO e il consigliere IACOP.

Intervengono, quindi, in sede di replica, il Relatori di minoranza HONSELL, LIGUORI, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO, i Relatori di maggioranza DI BERT e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali si dichiarano tutti favorevoli all'emendamento 5.1).

L'emendamento 5.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 5, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, SANTORO, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC*

*Emendamento soppressivo (6.1)*

*"L'articolo 6 è abrogato."*

*Relazione: Si ritiene corretto ricollocare, in un unico articolo (Art. 3), le definizioni relative al disegno di legge in oggetto, tra cui quelle relative al commercio.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri finanziari.*

*BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, SANTORO*

*Subemendamento modificativo all'emendamento 6.1.1 (6.1.0.1)*

*"All'emendamento 6.1.1, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*<<b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*<<b bis) strade e piazze commerciali: zone oggetto delle disposizioni di cui al Titolo II, nelle quali si intenda promuovere incentivare il recupero degli spazi commerciali ed artigianali di servizio non ricadenti nelle precedenti fattispecie, individuate dal Comune competente;>>>>*

*b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*<<b bis) la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*<<c) centri cittadini: zone oggetto delle disposizioni di cui al presente Capo comprendenti sia i centri storici che le aree urbane che le strade e piazze commerciali;>>»."*

*Nota: Il presente subemendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri finanziari*

*BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, SANTORO, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC*

*Emendamento modificativo (6.1.1)*

*"All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche*

*a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*<<a) centri storici: zone perimetrate come centro storico negli strumenti comunali di pianificazione territoriale;>>».*

*b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*<<c) strade e piazze commerciali: zone oggetto delle disposizioni di cui al Titolo II, nelle quali si intenda promuovere incentivare il recupero degli spazi commerciali ed artigianali di servizio non ricadenti nelle precedenti fattispecie, individuate dal Comune competente;>>».*

*c) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

<<e bis) artigianato di servizio: attività svolta da imprese artigiane diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici;>>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (6.2)

“All’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) La rubrica è sostituita dalla seguente:<<(Definizioni in materia di commercio)>>;

b) alla lettera b) le parole: <<aree di centro città>> sono sostituite dalle parole <<aree urbane>>;

c) alla lettera c) le parole: <<aree di centro città>> sono sostituite dalle parole <<aree urbane>>.”

Nota: La modifica della rubrica consente di evitare sovrapposizioni con la rubrica dell’articolo 3 che contiene le definizioni generali.

Le ulteriori modifiche sono funzionali ad evitare equivoci relativamente alla definizione di “città” che potrebbe, intuitivamente, escludere alcune realtà minori.

L’emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

## SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

### Subemendamento modificativo dell’emendamento 6.3 (6.2.1)

“1. All’emendamento 6.3 le parole <<, così come definite all’articolo 2, comma 1, lettere g), h) i) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29>> sono sostituite dalle seguenti: <<, escluse quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m), n) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, >>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale.

## SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

### Emendamento modificativo (6.3)

“1. Dopo le parole: <<attività economiche>> di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 6 sono inserite le seguenti: <<, così come definite all’articolo 2, comma 1, lettere g), h), i) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29>>.”

Note: con il presente emendamento si limitano gli aiuti alle attività commerciali di cui al presente Titolo a quelle definite alle lettere g), h) e i) del comma 1 dell’art. 2 della LR 29/2005 ovvero:

g) forme speciali di commercio al dettaglio:

1) la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita a domicilio;

h) esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 250;

i) esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 1.500.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate per l’Amministrazione regionale.

Il Relatore di minoranza BOLZONELLO illustra l’emendamento 6.1.

La consigliera SANTORO illustra l’emendamento 6.1.1. e il subemendamento 6.1.0.1.

L’assessore BINI illustra l’emendamento 6.2.



Il Relatore di minoranza SERGO illustra il subemendamento 6.2.1 e l'emendamento 6.3 (che decade in quanto rimane assorbito dall'emendamento 6.2.1).

Nel successivo dibattito intervengono il consigliere MARSILIO ed il Relatore di minoranza BOLZONELLO (il quale, tra l'altro, dichiara di ritirare l'emendamento 6.1).

Intervengono, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza LIGUORI (favorevole all'emendamento 6.2 e astenuta sugli emendamenti 6.2.1 e 6.3) BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO, i Relatori di maggioranza DI BERT e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali si dichiarano tutti favorevoli agli emendamenti proposti).

L'emendamento 6.1 è stato ritirato.

L'emendamento 6.1.0.1 posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.1.1 posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.2 posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.2.1 posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.3 è decaduto.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

SANTORO, BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC

*Emendamento modificativo (7.1)*

*"All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*<<1. Al fine di favorire il rinnovo e la rigenerazione delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio nei centri storici, nelle aree di centro-città e nelle strade e piazze commerciali a rischio di indebolimento socio-economico e nei comuni montani con particolare riguardo ai comuni classificati turistici ai sensi dell' articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), caratterizzati dalla presenza di spazi commerciali rimasti inutilizzati in assenza di attività economiche esercitate negli stessi, l'Amministrazione regionale sostiene e promuove l'insediamento e il consolidamento delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio nei centri cittadini mediante misure di vantaggio fiscale riconosciute tramite gli enti impositori di tributi locali, nonché misure, di generale applicazione, semplificatorie degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori economici del commercio.>>.*

*b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

*<<1 bis. L'Amministrazione regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva la programmazione pluriennale per lo sviluppo commerciale.*

*1 ter. Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività*

*commerciali ed artigianali di servizio nonché consentire uno sviluppo sostenibile, i Comuni adottano un atto di programmazione di durata quadriennale, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale ed in coerenza con la programmazione regionale di cui al comma 1 bis, che disciplina le modalità, i luoghi e gli ambiti di applicazione della presente legge.>>.”*

*Relazione: La lettera a) prevede l'inserimento anche dell'artigianato di servizio che rappresenta una categoria di attività da tenere in considerazione. In merito alla lettera b) facendo riferimento ad esperienze positive maturate in altre regioni, come il Veneto e la Lombardia, riteniamo necessario che la Regione indichi le linee d'intervento e che le Amministrazioni comunali adottino un atto di programmazione di durata quadriennale.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**BOLZONELLO, SANTORO, MARSILIO**

*Subemendamento aggiuntivo all'emendamento 7.2 (7.1.1)*

*“Al comma 1 dell'articolo 7 come modificato dall'emendamento 7.2, dopo le parole <<attività commerciali>> sono aggiunte le parole <<e dell'artigianato di servizio>>.”*

*Relazione: La modifica consente di estendere la disciplina dell'articolo 7 anche alla realtà artigianali presenti nei centri storici.*

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento modificativo (7.2)*

*“Al comma 1 dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) le parole <<di centro-città>> sono sostituite dalla parola:<<urbane>>;*

*b) dopo le parole <<mediante misure>> è inserita la parola:<<anche>>.”*

*NOTA: L'emendamento apporta la necessaria modifica di coordinamento con quanto previsto dall'emendamento modificativo dell'articolo 3 (lettera a) e inoltre precisa (lettera b) che l'intervento dell'Amministrazione regionale a sostegno del rinnovo e della rigenerazione delle attività commerciali nei centri cittadini avviene in modo non esclusivo attraverso misure di vantaggio fiscale.*

*L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 7.1. e il subemendamento 7.1.1.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 7.2.

Nel successivo dibattito intervengono l'assessore BINI (il quale, tra l'altro, motivandone le ragioni, invita la consigliera Santoro a ritirare l'emendamento 7.1 e a proporre eventualmente un Ordine del giorno) e la consigliera SANTORO (la quale tra l'altro, non accoglie la suddetta richiesta di ritiro).

Intervengono, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL, LIGUORI, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO, (i quali si dichiarano tutti favorevoli agli emendamenti proposti), i Relatori di maggioranza DI BERT (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti 7.1.1 e 7.2, contrario al 7.1) e SPAGNOLO (che si associa ai pareri del Relatore Di Bert) e, per la Giunta, l'assessore BINI (che si associa ai pareri dei Relatori Di Bert e Spagnolo).

L'emendamento 7.1. posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 7.1.1 posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 7.2. posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 8.0.1 (8.0.0.1)

1. Al subemendamento 8.0.1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

<<a ante) al comma 1 dopo le parole: <<destinazione commerciale>> sono inserite le seguenti: <<e dell'artigianato di servizio>>;>>;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<alla lettera a) del comma 1 le parole: <<di attività commerciali>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle attività>> e alla lettera b) del comma 1 la parola <<commerciale>> è soppressa.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, SANTORO

Subemendamento modificativo all'emendamento 8.1 (8.0.0.2)

"Nel testo dell'emendamento 8.1, al comma 1 le parole: <<commerciale nei centri cittadini>> sono sostituite dalle parole: <<commerciale dell'artigianato di servizio nei centri cittadini, nelle strade e piazze commerciali e nei Comuni montani con particolare riguardo ai Comuni classificati turistici ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)>>"

Nota: Il presente subemendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri finanziari

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Subemendamento all'emendamento 8.1 (8.0.1)

"1. All'emendamento 8.1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: <<categoria C/1 (negozi)>> sono sostituite dalle seguenti: <<categoria C/1 (negozi), C/2 (Magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri)>>;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<attività commerciale>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività commerciale o artigianale>>."

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (8.1)

"L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

(Interventi a favore dell'occupazione e dell'utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini)

1. Al fine di favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale nei centri cittadini, l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i Comuni che attuano interventi a favore di soggetti che:

a) iniziano ad utilizzare, per l'esercizio di attività commerciali nel corso dell'anno 2021, immobili di categoria C/1 (negozi) ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le finalità di cui all'articolo 7, sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche da almeno ventiquattro mesi. In caso di affitto, il canone annuo pattuito deve risultare inferiore all'importo corrispondente a un rendimento lordo del 7 per cento in ragione d'anno, calcolato sul valore imponibile dell'immobile utilizzato come determinato nell'ambito della disciplina relativa all'Imposta Municipale Unica;

b) concordano con gli affittuari che ivi esercitano per l'intero anno la propria attività commerciale riduzioni in misura non inferiore al 15 per cento rispetto all'importo dovuto nell'annualità precedente;  
2. Con apposito Regolamento, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei Comuni.>>. "

Nota: L'emendamento si rende necessario in quanto l'originaria stesura coinvolgeva profili di fiscalità locale per i quali si è convenuto di attendere l'adozione delle norme di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. Pertanto sono ora previste forme di intervento più generali per le finalità previste dall'articolo. Sarà così possibile ristorare i Comuni che prevedranno, ad esempio, forme contributive a favore dei soggetti individuati nelle tre ipotesi ora previste (inizio di esercizio di attività commerciale; riduzione di canoni di affitto riferiti ad immobili commerciali; riutilizzo di locali sfitti per un periodo di almeno ventiquattro mesi nell'ultimo triennio o comunque inutilizzati per l'esercizio di attività economiche da almeno ventiquattro).

Le forme di intervento a favore dei Comuni che attueranno politiche contributive (o di defiscalizzazione, ove possibile) saranno definite con specifico regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

SANTORO, BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC

Emendamento modificativo (8.2)

"All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<commerciale nei centri cittadini>> sono sostituite dalle parole: <<commerciale dell'artigianato di servizio nei centri cittadini, nelle strade e piazze commerciali e nei Comuni montani con particolare riguardo ai Comuni classificati turistici ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)>>.

b) al comma 2, le parole: <<5 per cento>> sono sostituite dalle parole: <<20 per cento>>.

c) al comma 4, la parola: <<annuali>> è sostituita dalle parole: <<di durata almeno biennale>>.

d) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: <<Riduzione dei tributi locali per l'occupazione e l'utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini, nelle strade e piazze commerciali e nei Comuni montani classificati turistici>>."

Relazione: Alla lettera a) c'è un ampliamento di definizione. Alla lettera b) si ritiene indispensabile, per un suo reale impatto, aumentare la soglia al venti per cento. Infine si ritiene che, per una corretta definizione delle modalità di determinazione del valore dell'imposizione fiscale di riferimento per il calcolo del minor gettito dei tributi locali oggetto dell'intervento compensativo, sia necessario estendere l'accordo su base biennale, proprio perché è presumibile che nel primo anno si realizzi una lettura parziale (lettera c)). Infine alla lettera d) si adegua la rubrica dell'articolo alle modifiche proposte.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (8.3)

"1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<agli immobili di categoria C/1 (negozi) ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le finalità di cui all'articolo 7, sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche da almeno ventiquattro mesi e che cominciano a essere utilizzati dal possessore o da un locatario per l'esercizio di attività commerciali nel corso dell'anno 2021.>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli immobili di categoria C/1 (negozi), C/2 (Magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le finalità di cui all'articolo 7, sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche o artigianali da almeno ventiquattro mesi e che cominciano a essere utilizzati dal possessore o da un locatario per l'esercizio di attività commerciali o artigianali nel corso dell'anno 2021.>>;

b) al comma 2 le parole: <<di spazi commerciali che, in relazione al canone stabilito nel contratto originariamente sottoscritto, concordano con gli affittuari che ivi esercitano per l'intero anno la propria attività commerciale,>> sono sostituite dalle seguenti: <<di spazi commerciali o artigianali che, in

relazione al canone stabilito nel contratto originariamente sottoscritto, concordano con gli affittuari che ivi esercitano per l'intero anno la propria attività commerciale o artigianale,>>;

c) al comma 3 le parole <<a carico delle attività commerciali che, nel corso dell'anno stesso, cominciano a utilizzare gli spazi commerciali ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le finalità di cui all'articolo 7, sfitti per un periodo di almeno ventiquattro mesi nell'ultimo triennio o, comunque, inutilizzati per l'esercizio di attività economiche da almeno ventiquattro mesi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<a carico delle attività commerciali o artigianali che, nel corso dell'anno stesso, cominciano a utilizzare gli spazi commerciali o artigianali ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le finalità di cui all'articolo 7, sfitti per un periodo di almeno ventiquattro mesi nell'ultimo triennio o, comunque, inutilizzati per l'esercizio di attività economiche o artigianali da almeno ventiquattro mesi.>>;  
d) dopo le parole: <<attività d'impresa>> di cui al comma 4 sono inserite le seguenti: <<o artigianali>>.”

Note: Le modifiche apportate alla norma sono tese ad estendere le misure previste anche alle attività artigianali.

Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per l'Amministrazione regionale.

## CENTIS, LIGUORI

### Emendamento modificativo (8.4)

“Al comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole <<immobili di categoria C/1 (negozi)>> aggiungere le seguenti: <<e categoria C/3 (laboratori artigiani)>>.”

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra gli emendamenti 8.0.0.1, 8.0.1 e 8.3.

Il Relatore di minoranza BOLZONELLO, nell'illustrare gli emendamenti 8.0.0.2 e 8.2, chiede di sospendere la discussione dell'articolo 8 per consentire agli uffici un approfondimento.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 8.1.

Il consigliere CENTIS illustra l'emendamento 8.4.

Nel successivo dibattito intervengono i consiglieri MARSILIO e SANTORO e l'assessore BINI (il quale, tra l'altro, accoglie la richiesta di accantonamento dell'articolo 8 per ulteriori approfondimenti).

A questo punto il PRESIDENTE rinvia a domani la prosecuzione dell'esame dell'articolo 8 e passa alla trattazione dell'articolo 9 che presenta i seguenti emendamenti:

SANTORO, BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC

### Emendamento modificativo (9.1)

“All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è soppresso.

b) Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Al fine di accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività, i Comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle organizzazioni imprenditoriali e comunque in accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e di iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore dell'innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il

territorio.

1 ter. L'ambito territoriale di ciascun distretto è individuato sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale ed approvati previo parere della commissione consiliare competente.>>.

c) al comma 2, le parole: << nella forma di protocollo di intesa,>> e <<necessarie>> sono soppresse.

d) al comma 2, lettera a), le parole: <<con popolazione residente di almeno 10.000 abitanti o associati con popolazione residente complessiva di 10.000 abitanti>> sono sostituite dalle parole: <<(distretto urbano) o almeno 3 Comuni associati (distretto intercomunale diffuso)>>.

e) al comma 2, lettera b), le parole <<un'organizzazione>> sono sostituite dalle parole <<un'associazione rappresentativa>>.

f) al comma 3, le parole: <<concerta con i Comuni competenti per territorio>> sono sostituite dalle parole: <<emette bandi per>>.

g) al comma 4, le parole: <<Progetto di distretto sono>> sono sostituite dalle parole: <<Progetto di distretto possono essere>>.”

Relazione: La sostituzione del comma 1 permette di superare una serie di criticità, di definizioni e criteri, che inficiano l'operatività di questo articolo e penalizzano aree che, paradossalmente, presentano le maggiori criticità. Le lettere c), e) e g) intervengono per rendere meno ingessata l'operatività della norma e con la lettera d) si sostituisce la soglia dei 10.000 abitanti con la formula dei distretti urbani o intercomunali diffusi permettendo così di far fronte a contesti che ne venivano profondamente penalizzati.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

**SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI**

Emendamento modificativo (9.1.1)

“1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: << di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio>> sono soppresse e le parole <<ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale>> sono sostituite dalle seguenti: <<strumenti di innovazione e valorizzazione delle risorse del territorio in grado di attivare positive dinamiche economiche, sociali e culturali>>;

b) dopo il comma 1 inserito il seguente:

<<1 bis. I Comuni, in forma singola o associata provvedono all'individuazione degli ambiti territoriali dei distretti del commercio di rispettiva competenza favorendo la più ampia partecipazione da parte di altri soggetti pubblici e privati, e vi attuano progetti integrati di rigenerazione urbana e di riduzione della desertificazione commerciale, in coerenza con le linee strategiche della Regione in materia di recupero e rifunzionalizzazione di edifici privati e/o pubblici, di riduzione del consumo di suolo e di crescita dell'occupazione qualificata.>>;

c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: << del commercio>> sono inserite le seguenti: <<dell'artigianato>>.”

Note:

a) Emendamento proposto ai fini della chiarezza espositiva: la locuzione “di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio” risulta incoerente con le parole precedenti “fattore strategico ... di mezzo”;

b) Emendamento proposto per rendere chiaro che i distretti del commercio indirizzano la rigenerazione dei centri cittadini verso la coesione sociale e l'attivazione di processi virtuosi di riappropriazione da parte dei cittadini di beni e spazi;

c) Emendamento proposto per allargare la platea alle imprese dell'artigianato.

Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per l'Amministrazione regionale.

**BORDIN**

Emendamento modificativo (9.2)

"1. All'articolo 9 (Distretti del commercio), comma 2, lettera a), del DDL n. 123 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) Nella rubrica, dopo le parole <<Distretti del commercio>> sono aggiunte le parole <<e Associazioni di promozione del territorio>>

b) al comma 1, dopo le parole <<aree urbane a vocazione commerciale>> sono aggiunte le parole <<, anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, a rivitalizzarne l'attrattività turistica, a creare occasioni di aggregazione e di socialità, a valorizzare l'offerta di prodotti del territorio a km 0 e a basso impatto ambientale>>

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale promuove le Associazioni di promozione del territorio, quali Associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la realizzazione, sul territorio comunale nel quale hanno sede, dei progetti di cui al comma 1, con particolare riguardo alle Associazioni i cui soci siano, in via esclusiva, imprese o professionisti titolari di partita iva con sede nel territorio comunale medesimo.>>

d) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole <<fondazioni, nonché>> sono aggiunte le parole <<le Associazioni di cui al comma 1 bis e>>

e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

<<5 bis. I progetti di cui al comma 1 promossi dalle Associazioni di promozione del territorio sono finanziati attraverso il Fondo di cui al comma 5, con modalità e procedure definite nell'accordo di partenariato di cui al comma 2.>>"

Note: Con il presente emendamento si propone di ricomprendere tra le progettualità realizzabili nei Distretti del commercio quelle volte a valorizzare gli elementi storici, culturali e tradizionali, delle Comunità locali, nonché quelle capaci di promuovere e sostenere l'offerta di prodotti del territorio a km 0 e a basso impatto ambientale; inoltre, si propone di valorizzare, anche sotto il profilo delle proposte progettuali, il ruolo delle Associazioni di promozione del territorio, quali Associazioni senza fini di lucro che abbiano tra le proprie finalità la realizzazione delle progettualità indicate al comma 1.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri, maggiori spese o minori entrate, a carico del bilancio regionale.

## CENTIS, LIGUORI

### Emendamento modificativo (9.3)

"Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 dopo le parole <<del commercio, del turismo>> aggiungere le seguenti: <<, della cooperazione>>".

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

## CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

### Emendamento modificativo (9.4)

"1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<concerta con i Comuni competenti per territorio>> di cui al comma 3 sono inserite le seguenti: <<, sentiti con parere non vincolante gli altri enti pubblici, privati o le imprese partecipanti al partenariato,>>;

b) dopo le parole <<incaricata dal Comune di riferimento o dal capofila,>> di cui al comma 4 sono inserite le seguenti: <<dopo aver sentito il parere di tutti i soggetti facenti parte del partenariato,>>;

c) dopo le parole <<L'Amministrazione regionale sostiene l'attuazione dei Progetti di distretto>> di cui al comma 5 sono inserite le seguenti: <<oltre ai costi di gestione del partenariato,>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per l'Amministrazione regionale.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 9.1.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 9.1.1.

Il consigliere BORDIN illustra l'emendamento 9.2

Il consigliere CENTIS illustra l'emendamento 9.3

Il consigliere CAPOZZELLA illustra l'emendamento 9.4

Nel successivo dibattito intervengono il Relatore di minoranza BOLZONELLO e i consiglieri TOSOLINI, DI BERT, PICCIN (i quali chiedono, con l'assenso del proponente, di apporre la firma propria e dei consiglieri dei rispettivi gruppi politici sull'emendamento 9.2) e MORETTI.

Intervengono, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL, LIGUORI, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO, (i quali si dichiarano tutti favorevoli agli emendamenti proposti), i Relatori di maggioranza DI BERT (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti 9.2 e 9.3, contrario agli emendamenti 9.1, 9.1.1 e 9.4) e SPAGNOLO (che si associa ai pareri del Relatore Di Bert) e, per la Giunta, l'assessore BINI (che si associa ai pareri dei Relatori Di Bert e Spagnolo).

Gli emendamenti 9.1 e 9.1.1, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 9.2 e 9.3, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 9.4, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 9, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi dell'articolo 9 bis:

*MAZZOLINI, MIANI, SLOKAR, BORDIN, TOSOLINI, BOSCHIN, SPAGNOLO, BUDAI, MORAS, SINGH, BERNARDIS*

*Sub emendamento modificativo all'emendamento 9 bis.1 (9 bis.0.0.1)*

*"1. All'articolo 9 bis (Distretti del commercio nelle zone di svantaggio economico), comma 2, lettera a), come introdotto dall'emendamento 9 bis.1; le parole <<5.000 abitanti>> sono sostituite dalle parole <<3.000 abitanti>>."*

*Note: il presente sub emendamento riduce la popolazione residente complessiva dei Comuni associati per poter divenire parte necessaria dell'Accordo di partenariato costituito in ciascun Distretto del commercio, insediato nelle zone di svantaggio economico.*

*Il presente sub emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.*

*SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI*

*Subemendamento all'emendamento 9 bis.1 (9 bis.0.1)*

*"1. Alla lettera b) del comma 2 dell'emendamento 9 bis.1 dopo le parole <<del commercio>> sono aggiunte le parole <<dell'artigianato,>>."*

*Nota: Il presente subemendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale*



## GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (9 bis.1)

"Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

<<Articolo 9bis

(Distretti del commercio nelle zone di svantaggio economico)

1. Ai fini dello sviluppo e innovazione delle attività commerciali nel territorio montano, la Regione favorisce l'individuazione di distretti del commercio nelle zone di svantaggio socio-economico di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) quali ambiti territoriali di aggregazione finalizzata alla valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei comuni o dei centri abitati classificati nelle zone B e C.
2. In ciascun distretto è costituito un partenariato stabile attraverso la stipulazione di apposito accordo, denominato "Accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, di cui sono parti necessarie:
  - a) Comuni con popolazione residente di almeno 3.000 abitanti o associati con popolazione residente complessiva di almeno 5.000 abitanti;
  - b) almeno una organizzazione delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;
  - c) almeno un ente pubblico o privato tra quelli indicati nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 9.
3. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio nelle zone di svantaggio economico, l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni un progetto di distretto contenente le azioni di sviluppo e innovazione delle attività commerciali nel territorio montano.
4. I progetti di cui al comma 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 9, comma 5.>>."

NOTA: L'emendamento prevede la possibilità per i Comuni di minori dimensioni situati in zone montane di attivare a una forma specifica di distretti del commercio, finalizzata alla valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei comuni del territorio montano regionale.

Il consigliere MAZZOLINI illustra l'emendamento 9 bis.0.0.1, mentre il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 9 bis.0.1.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 9 bis.1.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, il Relatore di minoranza BOLZONELLO ed i consiglieri SIBAU (il quale chiede, con l'assenso del proponente, di apporre la propria firma all'emendamento 9 bis.0.0.1) MARSILIO, ZANON, (il quale chiede, con l'assenso del proponente, di apporre la propria firma all'emendamento 9 bis.0.0.1) SANTORO, CENTIS (il quale propone il seguente subemendamento orale, già condiviso con l'assessore Bini, all'emendamento 9 bis.1: "al comma 2 lett. b), le parole: <<e dei servizi>> sono sostituite dalle parole: <<, della cooperazione e dei servizi >>") e MORETTI.

Intervengono, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza BIDOLI, SERGO (i quali si dichiarano entrambi favorevoli agli emendamenti proposti) e BOLZONELLO, (il quale si dichiara a tutti contrario), i Relatori di maggioranza DI BERT (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti 9 bis.0.0.1 e 9 bis.1, come subemendato oralmente dal consigliere Centis, e contrario all'emendamento 9 bis.0.1), SPAGNOLO (che si associa ai pareri del Relatore Di Bert) e, per la Giunta, l'assessore BINI (che si associa ai pareri dei Relatori Di Bert e Spagnolo).

L'emendamento 9 bis.0.0.1 posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 9 bis.0.1 posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 9 bis.1, istitutivo dell'articolo 9 bis, posto in votazione come subemendato oralmente, viene approvato.

All'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI*

*Emendamento modificativo (10.0.1)*

*"1. Al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole <<delle imprese>> sono aggiunte le parole <<dell'artigianato,>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.*

*SANTORO, BOLZONELLO, DA GIAU, MARSILIO, MORETTI, COSOLINI, RUSSO, IACOP, SHAURLI, GABROVEC*

*Emendamento modificativo (10.1)*

*"All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, lettera b), la parola: <<imprese>> è sostituita dalle parole: <<imprese, recupero degli edifici ed efficientamento energetico>>*

*b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:*

*<<b bis) promozione integrata territoriale.>>*

*c) al comma 2, le parole: <<in coerenza con le linee strategiche della Regione>> sono sostituite dalle parole: <<in coerenza con il programma della Regione, di cui all'articolo 7,>>.*

*d) al comma 2, le parole: <<urbano sostenibile>> sono sostituite dalle parole: <<urbano sostenibile, adottate con deliberazione di giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente>>."*

*Relazione: La politica di sviluppo illustrata deve necessariamente accompagnarsi anche da un'ulteriore dimensione rappresentata dalla rigenerazione/recupero degli edifici e il loro efficientamento energetico.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari*

*HONSELL, Relatore di minoranza*

*Emendamento modificativo (10.2)*

*"All'articolo 10, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente:*

*<<2 bis) Una volta definite le proprie politiche di sviluppo locale e territoriale integrato di cui al comma 2, le stesse verranno illustrate presso la Commissione consiliare regionale competente, la quale esprimerà un parere circa la coerenza delle stesse con le linee strategiche della Regione in materia di attività produttive.>>."*

*Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.*

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 10.0.1.

Il PRESIDENTE precisa che la lettera c) dell'emendamento 10.1, in quanto afferente ad un emendamento non approvato dell'articolo 7, è decaduta.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 10.1, lettere a), b) e d).

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 10.2 e, nel contempo, ne comunica il ritiro.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL, BIDOLI, SERGO e BOLZONELLO (i quali si dichiarano tutti favorevoli agli emendamenti proposti), i Relatori di maggioranza DI BERT (il quale si dichiara contrario) e SPAGNOLO (che si associa al parere del Relatore Di Bert) e, per la Giunta, l'assessore BINI (che si associa al parere dei Relatori Di Bert e Spagnolo).

L'emendamento 10.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 10.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 10.2 è stato ritirato.

L'articolo 10, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato per domani, 4 febbraio, alle ore 10.00, mentre alle ore 9.45 è convocata la Conferenza dei Capigruppo in sala gialla, e dichiara quindi chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 200, del 2 febbraio 2021, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 18.34.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE